

**REGOLAMENTO (UE) 2017/212 DELLA COMMISSIONE**  
**del 7 febbraio 2017**

**che designa il laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti, stabilisce responsabilità e compiti aggiuntivi per tale laboratorio e modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 32, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa i compiti, gli obblighi e i requisiti generali dei laboratori di riferimento dell'UE (Unione europea) per i mangimi e gli alimenti e per la salute degli animali. I laboratori di riferimento dell'UE per la salute degli animali e per gli animali vivi sono elencati nell'allegato VII, parte II, di tale regolamento.
- (2) Ancora non esiste un laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti. I laboratori di riferimento dell'UE dovrebbero occuparsi dei campi della normativa in materia di mangimi e di alimenti e della salute degli animali in cui sono necessari risultati analitici e diagnostici precisi. I focolai di peste dei piccoli ruminanti richiedono risultati analitici e diagnostici precisi.
- (3) Il 30 giugno 2016 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature per selezionare e designare un laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti. Il laboratorio selezionato, il «Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD)» dovrebbe essere designato come laboratorio di riferimento dell'UE per la peste dei piccoli ruminanti.
- (4) Oltre alle funzioni e agli obblighi generali stabiliti all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, al laboratorio selezionato dovrebbero essere assegnati alcuni compiti e responsabilità specifici che riguardano, in particolare, i contatti tra i laboratori nazionali di riferimento degli Stati membri al fine di sostenere le loro funzioni e fornire metodi ottimali per la diagnosi della peste dei piccoli ruminanti.
- (5) L'allegato VII, parte II, del regolamento (CE) n. 882/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD), Montpellier, Francia, è designato laboratorio di riferimento dell'Unione (UE) per la peste dei piccoli ruminanti.

Le responsabilità e i compiti aggiuntivi di tale laboratorio sono indicati nell'allegato.

<sup>(1)</sup> GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

